

3. i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I;
4. il produttore ha rispettato i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
5. i rottami di vetro sono destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.

#### Articolo 4

##### Dichiarazione di conformità

1. Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami di vetro, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato II.
2. Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di vetro. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

#### Articolo 5

##### Sistema di gestione

1. Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3.
2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:
  - a) monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 dell'allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi);
  - b) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 dell'allegato I;
  - c) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3 dell'allegato I;
  - d) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro;
  - e) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a c);
  - f) revisione e miglioramento del sistema di gestione;
  - g) formazione del personale.
3. Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell'allegato I.

4. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, del 9 luglio 2008, che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che sia stato accreditato o abbia ottenuto l'abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni. Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici NACE, come specificato nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento:

- \* Codice NACE 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure
- \* Codice NACE 23.1 (Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro).

5. L'importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.

Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione «orizzontale» positiva per tale attività dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008; o da un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l'abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 e che è anche sottoposto a una valutazione «orizzontale» a norma dell'articolo 31 del suddetto regolamento, rispettivamente.

I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un'abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, o dal regolamento (CE) n. 1221/2009 e dalla decisione 2011/832/UE della Commissione <sup>(4)</sup>.

6. Il produttore consente l'accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.

#### Articolo 6

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 2013.

<sup>(1)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 330 del 14.12.2011, pag. 25.

